



ma Praevidentia (inquadrate in ruolo in base alle norme approvate dal Consiglio di Amministrazione il 30 ottobre 1941) debba essere riconosciuto, agli effetti dell'articolo 10 dell'accordo 5 ottobre 1951, il servizio prestato presso detta Società come "servizio effettivo".

Per proposito, il Servizio Segale rilevato che:

- dall'esame delle norme concernenti l'inquadramento del personale della "Praevidentia" è lecito dedurre la continuità che al personale stesso fu, alla epoca, concesso l'inquadramento in ruolo con l'integrale effetto traslativo di tutti i diritti già maturati, attraverso un sistema di equiparazione di categoria e gradi con perfetta continuità anche agli effetti economici (stipendio - anzianità di grado - scatti);

- all'atto dell'inquadramento, il valore delle polizze intestate ai singoli dipendenti della Società fu investito a premio misto agli effetti del trattamento di previdenza qualimpiegati di ruolo dello